



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Mario	SPADONE	- Presidente -	R.G.N. 3216/03
Dott. Roberto Michele	TRIOLA	- Consigliere -	6818/03
Dott. Salvatore	BOGNANNI	- Consigliere -	8004/03
Dott. Luigi	PICCIALLI	- Rel. Consigliere -	10938/03
Dott. Francesca	TROMBETTA	- Consigliere -	17809/06
ha pronunciato la seguente			21441/06

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

HENRAUX SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore LAURA ANNA NATOLI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL BABUINO 51, presso lo studio dell'avvocato MARIO G. RIDOLA, che la difende unitamente agli avvocati SERGIO MENCHINI, SERGIO MENCHINI, SERGIO MENCHINI, delega in atti;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI STAZZEMA FRAZIONE ARNI, COMUNE VAGLI DI SOTTO;

2007

90

Ref. 105 - intimati -

60 R1210

6165/07

Oggetto

JSL CIVILE

R.G.N. 3216/03

6818/03

8004/03

10938/03

17809/06

21441/06

Cron. 6165

Rep.

Ud. 18/01/07





e sul 2° ricorso n° 06818/03 proposto da:

COMUNE STAZZEMA FRAZIONE ARNI, in persona del Sindaco

pro tempore Giampiero LORENZONI, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DORA 1, difeso dagli avvocati

M ATHENA LORIZIO, ~~M ATHENA LORIZIO~~, ~~M ATHENA LORIZIO~~,

~~M ATHENA LORIZIO~~, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

nonchè contro

HENRAUX SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore LAURA ANNA LORENZONI, elettivamente

domiciliata in ROMA VIA DEL BABUINO 51, presso lo

studio dell'avvocato MARIO G RIDOLA, che la difende

unitamente agli avvocati SERGIO MENCHINI, ~~SERGIO~~

~~MENCHINI~~, ~~SERGIO MENCHINI~~, ~~SERGIO MENCHINI~~, giusta

delega in atti;

- controricorrente al ricorso incidentale -

nonchè contro

COMUNE VAGLI DI SOTTO;

- intimato -

Atto di ricorso ricevuto - intimato per infrazione alla Corte del Tribunale
e sul 3° ricorso n° 17809/06 proposto da:

REGIONE TOSCANA, in persona del suo Presidente e

legale rappresentante pro tempore CLAUDIO MARTINI,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL VIMINALE 43, *to av. Lorenzoni*

difeso dagli avvocati BORA LUCIA, BALDI ENRICO,

LORENZONI FABIO, giusta delega in atti;



- controricorrente e ricorrente incidentale -

nonchè contro

HENRAUX SPA, SAIMI SPA, COMUNE STAZZEMA FRAZIONE ARNI,
COMUNE VAGLI DI SOTTO;

- intimati -

e sul 4° ricorso n° 08004/03 proposto da:

SAIMI SPA, in persona del legale rappresentante
OLIVIERI QUENARDEL, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio
dell'avvocato CONTALDI MARIO, difeso dall'avvocato
GIULIANO FRANCIS DINELLI, giusta delega in atti;

~~- controricorrente e ricorrente incidentale -~~

nonchè contro

COM STAZZEMA, COM VAGLI DI SOTTO, REGIONE TOSCANA;

- intimati -

e sul 5° ricorso n° 10938/03 proposto da:

COMUNE STAZZEMA FRAZIONE ARNI, in persona del Sindaco
pro tempore Arch. GIAMPIERO LORENZONI, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA DORA 1, difeso dall'avvocato
MARIA ATHENA LORIZIO, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

nonchè contro

SAIMI SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore OLIVIERI QUENARDEL, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA L DA PALESTRINA 63, presso lo studio



dell'avvocato MARIO CONTALDI, difeso dall'avvocato

GIULIANO DINELLI, giusta delega in atti;

- controricorrente al ricorso incidentale -

nonchè contro

COMUNE VAGLI DI SOTTO; *REGIONE TOSCANA*

- intimato -

e sul 6° ricorso n° 21441/06 proposto da:

REGIONE TOSCANA, in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore CLAUDIO MARTINI,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL VIMINALE 43,

difeso dagli avvocati BORA LUCIA, BALDI ENRICO,

LORENZONI FABIO, giusta delega in atti;

Contro ricorrenti e ricorrente incidente

nonchè contro

SAIMI SPA, HENRAUX SPA, COMUNE STAZZEMA, COMUNE VAGLI

DI SOTTO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 45/02 della Corte d'Appello di

Uz. Speciale USI CIVICI
ROMA, depositata il 28/11/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 18/01/07 dal Consigliere Dott. Luigi

PICCIALLI;

udito l'Avvocato RIDOLA, difensore del ricorrente che

ha chiesto l'accoglimento delle richieste depositate

in atti;



udito l'Avvocato LORIZIO, difensore del Comune di STAZZEMA, che ha chiesto l'accoglimento della conclusioni depositate;

udito l'Avvocato LORENZONI Fabio, difensore della Regione Toscana, che ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni depositate e adesione alle conclusioni del Comune di STAZZEMA;

udito l'Avvocato DINELLI, difensore della SAIMI SPA, che ha chiesto l'accoglimento delle proprie difese;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto dell'8.7.1942 il Commissario per la liquidazione degli usi civici del Lazio, Umbria e Toscana avviò un procedimento, ai sensi della L.16.6.1927 n.1766, per l'accertamento e la sistemazione degli usi civici nella località toscana di Arni, ricadente nei territori dei Comuni di Vagli di Sotto e di Stazzema, al quale ultimo nel 1929 era stata aggregata quale frazione, tranne che per una piccola parte, rimasta all'altro Comune di originaria appartenenza.

Dalla relazione depositata il 23.9.1966 dal perito, che nel corso del suddetto procedimento era stato ^{nominato} dal Commissario, emergeva che vaste estensioni di terreno di quella località, destinate da secoli a pascolo o bosco, erano state, nella seconda metà del secolo XIX, concesse in enfiteusi a ditte private, dedite ad attività estrattive (cave di marmo) e, successivamente affrancate, oggetto di occupazione, pur essendo connotate dai tipici caratteri di appartenenza al demanio civico.

A seguito della pubblicazione della suddetta relazione e degli annessi progetti di reintegra, i vari privati possessori, tra i quali le società Henraux s.p.a e SAIMI s.p.a., attuali ricorrenti, proposero opposizione e, con successivo decreto commissariale del 27.6.70, venne disposta la citazione degli opposenti e dei due Comuni interessati; nel giudizio intervenivano poi la Regione Toscana, ex art. 37 L.1766/27 e 10 L.1078/30, a sostegno delle ragioni dei Comuni, ed, a seguito della disposta integrazione del contraddittorio e conseguente nomina di un curatore speciale, la frazione di Arni.

All'esito della svolta istruttoria documentale e della consulenza tecnica di ufficio, con sentenza n.3 del 4 febbraio 1983, il Commissario, disposta l'estromissione dal giudizio, previa revoca della relativa nomina, del suddetto curatore, ritenendo gli interessi della frazione di Arni legittimamente rappresentati dai due Comuni, accoglieva le domande di reintegra proposte da questi ultimi,

ed ~~Comuni~~ ordinava il rilascio dei terreni da parte degli occupanti, rimettendo sul ruolo la causa ai fini dell'ulteriore istruttoria, per il rimborso dei frutti, oltre che per il regolamento delle spese del giudizio; i vari conseguenti reclami, proposti dai privati possessori, resistiti dai Comuni e dalla Regione, venivano dichiarati inammissibili, per la ravvisata natura interlocutoria della decisione impugnata, dalla Corte d'Appello di Roma con sentenza del 24/3-11/6/88.

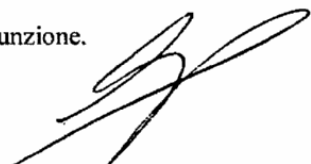
Ma tale decisione, a seguito di distinti, ma convergenti ricorsi per cassazione, dei due Comuni e delle due sopra nominate società, venne cassata con rinvio da questa Corte con sentenza del 5/12-3-90, sul rilievo della definitività, alla stregua delle particolari disposizioni della L. 1766/27, al riguardo diverse da quelle del codice di procedura civile, della sentenza impugnata, che aveva esaurito le questioni centrali di merito, ad oggetto dell'esistenza, della natura, dell'estensione dei diritti di uso civico e della conseguente rivendicazione delle terre.

Il giudizio veniva, conseguentemente, riassunto davanti alla Corte d'Appello di Roma, sezione speciale per gli usi civici, dai vari reclamanti; si costituivano distintamente e resistevano il Comune di Stazzema e quello di Vagli di Sotto; non si costituivano, invece, benché citati, la Regione ed il curatore della frazione di Arni.

Con sentenza dell'11.28 novembre 2002 l'adita Corte, respinte alcune eccezioni preliminari, rimetteva ai sensi dell'art. 32 co. 4 L. 1766/27 la causa al Commissario regionale per l'espletamento di una nuova consulenza tecnica di ufficio ai fini di un'approfondita indagine storico-giuridica "di alto livello universitario", avente ad oggetto, in particolare, le fonti normative, segnatamente pre-unitarie (in particolare del Ducato di Modena nel cui territorio erano in origine compresi i terreni in contestazione), rilevanti ai fini della ricostruzione della *qualitas soli*, in riferimento all'esistenza o meno degli usi civici in questione.

Le eccezioni preliminari sollevate dalle due società, per quel che ancora rileva nella presente sede, avevano ad oggetto la "violazione del contraddittorio processuale", il "difetto di legittimazione al giudizio in capo al Comune di Stazzema ed alla frazione di Arni" e la "mancata declaratoria di decadenza dei Comuni dall'azione per l'omessa denuncia ex art. 3 L. 1766/1927".

Le prime due, tra loro connesse, venivano ritenute infondate dalla corte territoriale sul rilievo che correttamente il Commissario aveva escluso alcun conflitto d'interesse tra la frazione ed i due Comuni, ritenendo questi ultimi legittimati ad agire per conto delle popolazioni interessate ed estromettendo dal giudizio il curatore, all'uopo nominato, della frazione, il quale, peraltro, era stato anche evocato, senza tuttavia costituirsi, nel giudizio di secondo grado in riassunzione.



- Quanto all'altra questione, la corte di merito osservava, richiamando la "giurisprudenza fermissima, sin dai primi anni di applicazione della legge n.1766", che l'obbligo della denuncia di cui all'art.3 cit era limitato ai soli usi gravanti su terre di privati, non essendo applicabile, e comunque restando facoltativo, per quelli su terre già appartenenti al demanio universale o comunale.

Contro tale sentenza le società Henraux e SAIMI hanno proposto distinti ricorsi, ciascuno affidato a tre motivi, di contenuto identico; si è costituito il Comune di Stazzema, resistendo con rispettivi controricorsi, contenenti ricorso incidentale, cui hanno replicato con ulteriori controricorsi le due società; il Comune di Vagli di Sotto non si è costituito.

A seguito dell'integrazione del contraddittorio, disposto con ordinanza in data 1.3.06 di questa Corte, si è costituita la Regione Toscana, con controricorso, contenente ricorso incidentale.

Sono state, infine, depositate memorie illustrative dal Comune di Stazzema e dalla soc. Henraux.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disposta, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., la riunione dei distinti ricorsi proposti avverso la medesima sentenza, in via principale dalle due società ed in via incidentale dal Comune di Stazzema e dalla Regione Toscana.

In via anche preliminare deve essere esaminata l'eccezione, deducibile l'inammissibilità del ricorso principale della società S.A.I.M.I., proposta dal controricorrente Comune, per tardività della notifica dell'impugnazione, avvenuta in data 13.3.03, in relazione al termine di gg. 45 stabilito dall'art. 8 della L. 1078/1930, con riferimento dalla notificazione della sentenza a cura della cancelleria ex art. 7 della legge medesima, nella specie eseguita "nei primi giorni di dicembre del 2002, così come alle altre parti".

L'eccezione, alla quale la ricorrente principale SAIMI non ha replicato, è fondata.

Ai sensi dell'art. 8 della L. 10.7.30 n. 1078, il ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello, emessa sul reclamo avverso le decisioni dei Commissari regionali per la liquidazione degli usi civici, deve proporsi entro il termine di gg. 45 dalla notificazione della sentenza, tale



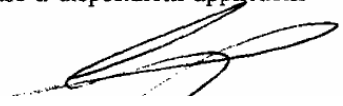
- considerandosi, per espressa previsione dell'art. 2 L. cit., la comunicazione del dispositivo della sentenza a cura della cancelleria a mezzo del servizio postale, non essendo necessaria, né potendo far decorrere il termine per impugnare, la notificazione ad istanza di parte. Al riguardo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale il collegio non ravvisa motivi per doversi discostare, ha avuto più volte modo di precisare (v., in particolare, Sez. 2^a n. 7293 del 28.6.95, conf. n. 3081/93, n. 6231/92) come tale disciplina, per la sua specialità giustificata dalle peculiarità della materia degli usi civici, nel mentre non contrasta con gli artt. 3 e 24 Cost., deve ritenersi ancora in vigore e prevale su quella del codice di procedura civile, escludendo in particolare la possibilità di avvalersi del termine annuale ex art. 327 c.p.c. per la proposizione del ricorso.

Nel caso di specie, rilevato che la notificazione alla soc. SAIMI a cura della cancelleria della Corte d'Appello di Roma risulta eseguita in data 5.12.2002 (v. annotazione della cancelleria, riportata sulla copia conforme del provvedimento, prodotta dall'eccipiente), che tale specifica risultanza non risulta confutata dalla ricorrente anzidetta, cui incombeva l'onere di provare la tempestività dell'impugnazione, che il ricorso per cassazione di tale società è stato notificato ai Comuni intimati in data 13.3.03, ben oltre dunque il termine di legge, venuto a scadenza il 20.1.03, non può che dichiararsi l'inammissibilità di tale ricorso.

Deve pertanto esaminarsi il solo ricorso della società Henraux, ammissibile in quanto notificato il 17.1.03, prima della scadenza del suddetto termine.

In tale ricorso vengono dedotte, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione delle regole di formazione del contraddittorio, in relazione agli artt. 81, 78 101 c.p.c., 78 d.p.r. 616/1977 e 64, 75 e 78 r.d. 26.2.1928 n. 332, c, con il secondo, violazione e falsa applicazione degli artt. 81 e 101 c.p.c., con connesse, nell'uno e nell'altro, carenze e contraddittorietà della motivazione.

Le doglianze, strettamente connesse, attengono al ribadito conflitto di interessi tra la frazione di Arni ed i due Comuni ed alla conseguente carenza di legittimazione attiva del Comune di Stazzema, che avrebbe indebitamente agito in rappresentanza degli interessi, collidenti con i propri, dell'anzidetta frazione, il cui curatore speciale, peraltro invalidamente nominato in base a disposizioni applicabili



solo nell'ambito amministrativo e non al procedimento civile, si sarebbe, per di più, indebitamente avvalso della stessa difesa tecnica del Comune.

Le censure sono prive di fondamento, avendo la corte di merito correttamente evidenziato, sulla scorta di ben noti e consolidati principi, comuni alla giurisprudenza amministrativa ed a quella ordinaria, come la qualità rivestita dai Comuni, di enti esponenziali degli interessi delle popolazioni amministrate, esistenti nell'ambito dei rispettivi territori, e dunque delle stesse frazioni, conferisca ai medesimi enti territoriali la legittimazione sostanziale e processuale a far valere i diritti appartenenti a dette collettività, a nulla rilevando che gli stessi competano non a tutti i cittadini comunali, ma solo, come nel caso di specie, a quelli appartenenti a particolari zone del relativo territorio. Solo in ipotesi di effettivo e concreto conflitto tra gli interessi delle comunità frazionali e quelli della rimanente popolazione comunale o di contrasto degli stessi con specifici provvedimenti dei Comuni, si porrebbe la necessità di una separata gestione processuale delle rispettive pretese collidenti, giustificanti la nomina ex art. 78 co. 2 c.p.c. di un curatore speciale.

Ma nel caso di specie, nel quale le due amministrazioni comunali, (segnatamente quella di Stazzema, al cui territorio è dal 1929 passata la maggior parte della località di Arni), espressamente sconfessando il precedente operato di quella di Vagli di Sotto, che nello scorso secolo aveva concesso i terreni in enfiteusi, hanno entrambe agito per il recupero degli stessi, al fine di far valere i diritti civici delle rispettive popolazioni residenti nella località citata, non risulta all'attualità più configurabile alcun conflitto di interessi tra la frazione (o meglio, le due frazioni dei rispettivi Comuni), che pur in astratto avrebbe potuto configurarsi in precedenza, limitatamente al Comune di Vagli di Sotto (in considerazione dei risalenti atti di concessione, in narrativa menzionati).

Le suesposte considerazioni, alla stregua delle quali deve ritenersi del tutto corretta la reiezione del motivo di gravame avverso la revoca della nomina e l'estromissione dal giudizio del curatore della frazione di Arni, per inesistenza del conflitto, genericamente sostenuto dalla ricorrente, senza la deduzione di alcun elemento atto ad evidenziarne l'attualità, comportano l'assorbimento di ogni



- questione in ordine alla regolarità del procedimento di nomina, comunque da ritenersi inutilmente sperito, del suddetto curatore .

Con il terzo motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 3 L. 16.6.1927 n. 1766, con connesse carenze e contraddittorietà di motivazione, in relazione alla non dichiarata decadenza dei Comuni dall'azione per omessa denuncia, ai sensi del citato articolo della legge del 1927.

Si ribadisce, al riguardo, la tesi della riferibilità di tale ipotesi decadenziale, correlata alla mancata dichiarazione dei diritti di uso civico entro il termine di sei mesi decorrente dalla pubblicazione della citata legge n. 1766/1927, a tutte le terre soggette ad uso civico e non solo, come sostenuto dalla Corte d'Appello nel solco della giurisprudenza di legittimità da essa citata, a quelle di natura privata. Si censura, la reiezione del corrispondente motivo di gravame, che sarebbe frutto di acritica adesione ad una "costruzione giurisprudenziale ripetitiva e stantia", basata su interpretazione della legge viziata da "grave errore giuridico ed anche storico", circa la bipartizione tra diritti civici demaniali e diritti civici su beni altrui, in quanto contraria sia alla lettera del dettato normativo, che non autorizzerebbe la distinzione anzidetta, sia alle finalità perseguite dal legislatore, nel particolare contesto storico - politico, tra l'altro desumibili dalle modifiche subite, in sede di conversione in legge dei r.d.l. del 1924 e del 1926, che avevano preceduto la legge del 1927, dall'originario testo della disposizione, nonché dal contenuto delle relative relazioni illustrative, governativa e dell'ufficio legislativo del Senato; si ripropone, in subordine, l'eccezione d'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 42 della Costituzione, dell'articolo 3 della citata legge, ove ritenuto non applicabile alle terre di appartenenza collettiva soggette ad usi civici .

Le censure non sono meritevoli di accoglimento.

I giudici di merito si sono correttamente conformati ad un indirizzo giurisprudenziale, che, formatosi fin dai primi anni di applicazione della legislazione sugli usi civici, è rimasto costante nei decenni, nel solco di decisioni che, sulla scorta di approfondita disamina del dettato normativo in questione e delle finalità perseguite dal legislatore del 1927 (di cui i precedenti provvedimenti



normativi avevano costituito un'anticipazione), si erano fatte carico di tutte le contrarie argomentazioni (rispetto alle quali quelle esposte nel ricorso in esame non presentano significativi caratteri di novità), registrando il favore della prevalente e più autorevole dottrina.

Da tale giurisprudenza, oggetto di pertinente richiamo nella sentenza impugnata (v. Cass. 1631/30, 2755731, 707/50, 2958/58, 1553/67, 1603/67, 2001/67, ed. in tempi più recenti, n. 10645/93, 1870/01) questo collegio non ravvisa motivi per doversi discostare, non ritenendo che la tesi esposta nel motivo di ricorso, con la quale si nega addirittura, sulla base essenzialmente di argomentazioni socio - economiche, nettamente minoritarie anche sul versante dottrinario, la stessa giuridica esistenza e configurabilità, nel diritto positivo e segnatamente nel momento storico di compilazione della legge 1766/27, dell'istituto del demanio collettivo civico, sia idonea a comportare una revisione di principi, che, costituenti da decenni vero e proprio "diritto vivente", ancorché la prima elaborazione risalga a decisioni lontane nel tempo, devono ritenersi ancora attuali, nel contesto di un ordinamento con il quale risultano pienamente compatibili.

Richiamata, pertanto, la citata giurisprudenza, questa Corte ritiene sufficiente ribadire:

a) che l'argomento testuale, affatto nuovo, prospettato in ricorso, con il quale si propone la lettura estensiva della disposizione dell'art. 3 in relazione all'art. 1, della L. 1766/27, sulla base di un preteso riferimento del termine "spettanti" a tutte le categorie dei diritti in precedenza enunciati e non solo a quelli di "promiscuo godimento delle terre ...", che detto participio immediatamente precede, si risolve in una mera petizione di principio, contraria all'evidenza sintattica della proposizione, che risente chiaramente della tesi che si intende dimostrare;

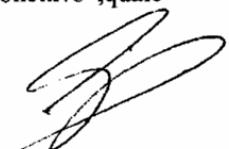
b) quanto alla *ratio legis* dell'obbligo della denuncia di cui all'art. 3, non si indica alcuna ragionevole esigenza, posto che le citate disposizioni palesemente evidenziano il connotato della **promiscuità** dei suddetti diritti da dichiarare nel breve e perentorio termine previsto, alla quale dovrebbe assolvere una denuncia, da parte delle collettività, e per esse dei Comuni che ne rappresentano i relativi diritti, su beni sostanzialmente alle stesse appartenenti, il cui eventuale possesso da parte di terzi, semplicemente abusivo ed illegittimo, in regime dell'inalienabilità

• connotante quelle terre, nonostante l'apparenza di titoli concessori, giammai potrebbe *in iure* integrare quelle situazioni di **coesistenza** di diritti reali sui medesimi beni che il legislatore intendeva eliminare;

c) gli stessi lavori preparatori, in particolare la relazione ministeriale citata, d'altra parte e contrariamente a quanto si assume, rimarcando le finalità normative sopra evidenziate e le connesse esigenze (*ne cives ad arma ruant*) di evitare tra le popolazioni agrarie dispute "*che tengono agitati ed inaspriti gli animi, distraendoli da un proficuo lavoro..*", non possono che riferirsi (v. in tal senso anche la relazione dell'Ufficio Centrale del Senato, per la conversione in legge dei decreti legge del 1924 e 1926, esplicitamente riferentesi ad "*ogni diritto di **promiscuo** godimento sulle terre, che si eserciti o sia preteso dagli abitanti di un Comune o di una sua frazione*") ai diritti di uso civico su beni altrui, i soli caratterizzati da quelle situazioni di promiscuità, foriere di contrasti ed incertezze, non configurabili laddove il godimento delle terre in questione appartenga proprio a quelle medesime collettività di cui le amministrazioni territoriali, proprietarie dei beni, costituiscono enti esponenziali;

d) la qualità, da ultimo indicata, degli enti territoriali, d'altra parte, evidenzia l'assoluta improponibilità della tesi, secondo la quale anche i diritti di uso civico esercitati da collettività residenti nel territorio comunale, sia pure in parti limitate dello stesso, possano rientrare nell'ambito dei diritti su beni altrui, non potendosi tale altruità configurare nell'ipotesi di titolarità dei beni spettante alla stessa *universitas* di appartenenza degli utenti.

Le suesposte considerazioni, derivanti da una corretta interpretazione, sia letterale, sia sistematica, del dettato normativo, in considerazione della *ratio legis* evidenziata dagli stessi lavori preparatori citati dalla ricorrente, esimono dunque il collegio dal prendere in considerazione anche le argomentazioni, di essenziale ed opinabile carattere socio – economico e storico addotte, che prendendo le mosse da una corrente dottrina largamente confutata da quelle prevalenti, vorrebbero addirittura, e più radicalmente, negare la sussistenza dell'istituto del c.d. "demanio collettivo", quale



- preteso di frutto di una “manipolazione” giurisprudenziale ,influenzata dalla forzata trasposizione nell’ordinamento nazionale di una categoria giuridica propria delle sole province meridionali.

Quanto,poi alle subordinate questioni costituzionalità del citato disposto normativo,nella parte implicitamente escludente dall’obbligo della dichiarazione,i diritti di uso civico in questione,che nella parte finale del ricorso vengono compendiate,con richiamo agli atti difensivi del giudizio di merito, “in riferimento all’art. 3 della Costituzione,sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza e dell’irrazionalità della fattispecie,e con l’art. 42 Cost.,in quanto esso si pone in stridente contrasto con la tutela della proprietà che comporta anche la tutela del principio di assicurare la legittima circolazione dei beni”,a parte il difetto di specificità ed autosufficienza delle relative censure,che del tutto inammissibilmente fanno riferimento a deduzioni e difese esposte nelle precedenti fasi di merito,scnza riportarne compiutamente il contenuto,è agevole osservare come le doglianze si risolvano nel palese tentativo di sindacare,sotto il profilo della mera opportunità socio - economica e senza evidenziare alcuna lesione del principio di uguaglianza e di quello di salvaguardia della proprietà,scelte legislative le cui finalità,in precedenza evidenziate,tengono adeguato conto della diversità delle relative situazioni,oggetto di diversificata regolamentazione:la profonda diversità dei contenuti dei diritti di uso civico,su beni privati o appartenenti ad enti territoriali distinti da quelli di residenza degli utenti,rispetto a quelli aventi ad oggetto beni della propria *universitas*,giustifica ampiamente e razionalmente la diversità del regime di tutela,senza incontrare alcuna controindicazione nell’esigenza di libera circolazione;quest’ultima,infatti,non può considerarsi,per quanto attiene alla proprietà pubblica, connotare necessariamente i beni che ne formano oggetto e che lo stesso primo comma dell’art. 42 della Costituzione tiene distinti da quelli oggetto di proprietà privata.

Le eccezioni sono,pertanto,manifestamente infondate.

Passando all’esame dei ricorsi incidentali,sostanzialmente conformi,proposti dal Comune di Stazzema e dalla Regione Toscana, gli stessi,deducendo violazione dell’art. 12 delle disposizioni

• sulla legge in generale, della normativa preunitaria, sull'esistenza e permanenza dei diritti civili sulle terre site *in agro* di Arni, con connesse carenze e contraddittorietà di motivazione, essenzialmente lamentano la violazione del principio *iura novit curia*, nella quale sarebbe incorsa la Corte territoriale, nel disporre la nuova indagine peritale (il cui oggetto è stato testualmente riportato in narrativa), che sarebbe peraltro superflua, in ragione della dimostrata continuità tra le fonti normative antecedenti e successive all'Unità d'Italia e l'altrettanto certa individuazione della remota origine degli usi civici in questione.

Le censure non meritano accoglimento.

Questa Corte ha già avuto modo di precisare (v. Cass. 2^a n. 5128/00, n. 3054/95) come nei procedimenti ad oggetto degli usi civici, *"la peculiarità della materia, che affonda le sue radici nella storia del feudo e della proprietà collettiva, con conseguente difficoltà, talvolta insuperabile, di rinvenire e procurarsi la prova della demanialità civica di un terreno..."*, giustificano non solo l'attenuazione del principio dell'onere della prova, ma anche quel particolare potere del giudice, previsto dall'art. 29 della legge n. 1766 del 1929, di disporre anche di ufficio *"un'indagine storico-documentale affidata ad un professionista particolarmente esperto nella materia"*, al fine di colmare le eventuali lacune probatorie in cui siano incorse le parti.

Di tale potere discrezionale si è avvalso nella specie la Corte d'Appello, avendo ritenuto, con valutazione insindacabile di merito, come l'indagine peritale già svolta e gli elementi offerti dalla parti attrici non consentissero di ritenere acclarate, con sufficiente grado di certezza, l'esistenza e, soprattutto, la persistenza dei diritti civici in questione, in considerazione, in particolare, delle controverse vicende legislative riguardanti gli ordinamenti statuali, nell'ambito dei quali i rapporti *de quibus* si erano svolti, prima dell'unificazione del 1861.

Quanto sopra premesso, deve ritenersi corretta ed incensurabile la statuizione, disponente il rinnovo dell'indagine, con affidamento della stessa ad un ausiliare di maggiore affidabilità culturale di quello in precedenza officiato, il cui compito non risulta limitato ad una mera ricerca ed indicazione delle fonti normative ritenute applicabili, dovendo anche e soprattutto estendersi alle relative vicende, da

- inquadarsi nei contesti storici di riferimento, al fine di stabilirne quella continuità, controversa tra le parti, solo in cospetto della quale e per effetto del richiamo da parte della successiva legislazione unitaria, le stesse avrebbero conservato il carattere di norme vigenti. In altri termini, il principio *iura novit curia* comporta la non delegabilità, da parte del giudice, del solo compito di individuare, nell'ambito dell'ordinamento vigente, le norme applicabili e di stabilirne la relativa portata, ma non gli impedisce anche di avvalersi di un ausiliare, tanto più nella particolare materia degli usi civici, nella ricerca ed individuazione delle fonti, emanate da stati preunitari e succedutesi nella regolamentazione dei diritti anzidetti, la cui controversa continuità con le norme attuali sia da verificare, essendo da porre in relazione agli eventi storico – politici interessanti detti ordinamenti statuali; una volta individuate tali fonti e la continuità della stesse con quelle post-unitarie, spetterà al giudice stabilirne la concreta applicabilità e portata, agli effetti della validità o meno dei titoli, in base ai quali i predi pervennero in possesso dei privati.

Anche i ricorsi incidentali vanno, pertanto, rigettati.

Tenuto conto, infine, della reciproca soccombenza e della complessità delle questioni trattate, le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, così decide:

I) dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla S.A.I.M.I. s.p.a.;

II) rigetta il ricorso principale, proposto dalla HENRAUX s.p.a, e dichiara manifestamente infondate le questioni di costituzionalità con lo stesso sollevate;

III) rigetta i ricorsi incidentali, proposti dal Comune di Stazzema e dalla Regione Toscana;

IV) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, in data 18 gennaio 2007.

Il cons. rel. est.

IL CANCELLIERE C1

Valeria Neri

11

Il Presidente

16 MAR 2007